

**Gian Andrea Chiesi
Ida Ponticelli**

CODICE CIVILE

**ANNOTATO
CON LA GIURISPRUDENZA
PIÙ SIGNIFICATIVA 2020-2022**

ADDENDONE di AGGIORNAMENTO 2020-2022

**AGGIORNATO ALLA
LEGGE 29 DICEMBRE 2021 N. 233 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI DEL D.L. 6
NOVEMBRE 2021 N. 152;
LEGGE 26 NOVEMBRE 2021 N. 206;
LEGGE 21 OTTOBRE 2021 N. 147 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI DEL D.L. 24
AGOSTO 2021 N. 118.**

con il coordinamento di **Liliana Rullo**

I CODICI SUPERIORI 2021


**Neldiritto
Editore**

TITOLO DECIMO

Della disciplina della concorrenza e dei consorzi

CAPO I

Della disciplina della concorrenza

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 2595 Limiti legali della concorrenza

La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge [e dalle norme corporative] [Cost. 41; 2301] ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

Art. 2596 Limiti contrattuali della concorrenza

Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto [1341, 2725]. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni [1379].

Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio [2125, 2557] ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1982, n. 223 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1982, n. 351), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 41 e 43 Cost.

Art. 2597 Obbligo di contrattare nel caso di monopolio

Chi esercita un'impresa [2082] in condizione di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento [1679, 1680].

SEZIONE II

Della concorrenza sleale

Art. 2598 Atti di concorrenza sleale

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi [2563, 2568, 2569] e dei diritti di brevetto [2584, 2592, 2593] ⁽¹⁾, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione [c.c. 2564] con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente ⁽²⁾;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda [1175, 2599, 2600] ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Vedi: il R.D.L. 10 gennaio 1926, n. 169, di esecuzione di due atti internazionali stipulati a L'Aja il 6 novembre 1925 tra l'Italia ed altri Stati, relativi alla protezione della proprietà industriale; il R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 recante disposizioni in materia di brevetti per invenzioni industriali e gli artt. 101 e 102, L. 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

⁽²⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 2-16 aprile 1982, n. 74 (Gazz. Uff. 21 aprile 1982, n. 109), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente numero, in riferimento all'art. 21, comma primo, Cost.

⁽³⁾ Vedi il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74 di attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole nonché l'art. 42, L. 10 giugno 1978, n. 295 e la L. 22 ottobre 1986, n. 742 sull'esercizio delle assicurazioni private.

SOMMARIO ■ 1. Presupposti. ■ 1.1. Mancanza del rapporto di concorrenzialità e concorrenza sleale. ■ 2. Violazione di norme di diritto pubblico. ■ 3. Storno di dipendenti. ■ 4. Correttezza professionale. ■ 5. Altre ipotesi.

■ 1. Presupposti.

In tema di concorrenza sleale, la violazione di norme pubblicitarie che non siano direttamente rivolte a porre limiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, integra la fattispecie illecita o quando è accompagnata dal compimento di atti di concorrenza potenzialmente lesivi dei diritti altrui ovvero quando, di per sé stessa, abbia prodotto un vantaggio concorrenziale che non si sarebbe determinato se la norma fosse stata osservata. ■ *Cass.*, 30 novembre 2021, n. 37659

In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che

lo sia stato, non solo dell'altrui violazione ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto. ■ *Cass.*, 3 aprile 2020, n. 7677

■ 1.1. Mancanza del rapporto di concorrenzialità e concorrenza sleale.

La violazione del dovere di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c. riguarda la concorrenza che il prestatore possa svolgere non già, dopo la cessazione del rapporto, nei confronti del precedente datore di lavoro, ma quella che egli abbia svolto illecitamente nel corso del rapporto di lavoro, incluso il periodo di preavviso, al tal fine assumendo rilievo anche il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, che impone a ciascuna delle parti il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge. ■ *Cass.*, 11 febbraio 2021, n. 3543

■ 2. Violazione di norme di diritto pubblico.

In tema di concorrenza sleale, la violazione di norme pubblicistiche che non siano direttamente rivolte a porre limiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale non integra di per sé la fattispecie illecita di cui all'art. 2598, n. 3, c.c., dovendo piuttosto accompagnarsi alla violazione anzidetta il compimento di atti di concorrenza potenzialmente lesivi dei diritti altrui, mediante malizioso ed artificioso squilibrio delle condizioni di mercato. ■ *Cass.*, 3 aprile 2020, n. 7676

■ 3. Storno di dipendenti.

Per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori, è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito; a tal fine assumono rilievo innanzitutto le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, che non può che essere diretto, ancorché eventualmente dissimulato, per potersi configurare un'attività di storno, la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente, le difficoltà

ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all'impresa concorrente. ■ *Cass.*, 17 febbraio 2020, n. 3865

■ 4. Correttezza professionale.

L'art. 147 della legge notarile non vieta la concorrenza tra i notai, ma ne vieta le forme illecite, compreso il ricorso a procacciatori di affari, da intendersi in senso meramente economico e non strettamente tecnico, essendo sufficiente ad integrare la condotta sanzionata il solo fatto che un terzo indirizzi un certo numero di clienti verso il notaio e che quest'ultimo ne tragga beneficio nello svolgimento dell'attività, senza che rilevi la gratuità dell'attività di procacciamento, vietata dall'art. 31 del codice deontologico anche se svolta a titolo non oneroso. ■ *Cass.*, 30 luglio 2020, n. 16443

■ 5. Altre ipotesi.

In tema di violazione della proprietà industriale, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, l'art. 120, comma 6, c.p.i. indica il criterio del luogo della commissione del fatto, cioè dove è stata tenuta la condotta lesiva e non dove si è verificato il danno, sicché, ove la violazione sia stata posta in essere tramite internet, rileva il luogo in cui il convenuto ha immesso i contenuti lesivi nel circuito telematico, che in via presuntiva corrisponde a quello in cui il medesimo ha il centro principale dei propri affari e, dunque, la propria sede. ■ *Cass.*, 27 febbraio 2020, n. 5309

Art. 2599 Sanzioni

La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti [2598, n. 3].

Art. 2600 Risarcimento del danno.

Se gli atti di concorrenza, sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni [2043, 2598, n. 3].

In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza [c.p.c. 120].

Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume [2727] ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74 di attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole nonché l'art. 42, L. 10 giugno 1978, n. 295 e la L. 22 ottobre 1986, n. 742 sull'esercizio delle assicurazioni private.

SOMMARIO ■ 1. Azione di risarcimento del danno.

■ 1. Azione di risarcimento del danno.

In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto. ■ *Cass.*, 3 aprile 2020, n. 7677

In tema di concorrenza, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 33, comma 2, della l. n. 287 del 1990, per il risarcimento

dei danni derivanti da illeciti anticoncorrenziali, nell'ipotesi in cui il procedimento avanti all'AGCOM si sia concluso con una decisione con impegni assunti dall'impresa a norma dell'art. 14 ter l. cit., in ordine alla sua posizione investita sul mercato ed alla sussistenza di un comportamento implicante un abuso di posizione dominante, il giudice di merito può porre a fondamento del proprio accertamento gli elementi di prova acquisiti nel corso dell'istruttoria svolta e, segnatamente, quelli desumibili dalla comunicazione delle sue risultanze, sebbene gli stessi non costituiscano prova privilegiata potendo essere contrastati da emergenze di diverso tenore. ■ *Cass.*, 27 febbraio 2020, n. 5381

Art. 2601 Azione delle associazioni professionali

Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l'azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche [dalle associazioni professionali e] ⁽¹⁾ dagli enti che rappresentano la categoria.

⁽¹⁾ Le associazioni professionali sono state soppresse con il D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

CAPO II

Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Cfr. artt. 31 ss., d.lgs. 18-8-2000, n. 267 (T.U. enti locali) per la disciplina dei consorzi nelle autonomie locali.

SEZIONE I Disposizioni generali

Art. 2602 Nozione e norme applicabili ⁽¹⁾

Con il contratto di consorzio più imprenditori [2082, 2618] istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salvo le diverse disposizioni delle leggi speciali [2616, 2643, n. 11] ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Vedi Part. 10-sexies, L. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia.

⁽²⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 10 maggio 1976, n. 377, che modifica il codice civile in materia di consorzi e di società consortili.

SOMMARIO ■ 1. Profili generali. ■ 2. Casistica.

■ **1. Profili generali.**

I *quorum* deliberativi delle assemblee consortili sono **disciplinati esclusivamente dagli accordi tra le parti espressi nello statuto**, non trovando quindi applicazione in questi casi le regole legali in materia di comunione. ■ *Cass.*, 22 ottobre 2020, n. 22957

■ **2. Casistica.**

In materia di Iva, se il consorzio acquisisce ed esegue una commessa autonomamente, nell'ambito di una propria attività commerciale e a scopo di lucro, non dovrà procedersi ad alcun

ribaltamento dei costi e ricavi tra i consorziati, che, per converso, dovrà operarsi se il consorzio, pur avvalendosi di strutture proprie, abbia svolto servizi complementari, correlati alla finalità mutualistica e dunque nel caso di spese di gestione generale - da ripartirsi tra i singoli consorziati "*pro quota*" in relazione alla partecipazione di ciascuno al consorzio e alle commesse eseguite dallo stesso consorzio o miste -; di costi di specifici servizi forniti dal consorzio al consorzio in relazione a commesse assunte da quest'ultimo o miste; di costi e ricavi inerenti commesse svolte dal singolo consorzio, quale mandante, ed assunte tramite il consorzio, quale mandatario senza rappresentanza. ■ *Cass.*, 12 novembre 2020, n. 25518

Art. 2603 Forma e contenuto del contratto

Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità [1350, n. 13, 2657, 2725].

Esso deve indicare:

- 1) l'oggetto [2606, 2611, n. 2] e la durata [2604, 2611, n. 1] del consorzio;
- 2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
- 3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
- 4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio [2608];
- 5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
- 6) i casi di recesso e di esclusione [2609];
- 7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.

Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.

Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee [1349, 2264], entro trenta giorni dalla notizia [2964].

Art. 2604 Durata del consorzio

In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido per dieci anni ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 10 maggio 1976, n. 377, che modifica il codice civile in materia di consorzi e società consortili.

Art. 2605 Controllo sull'attività dei singoli consorziati

I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte [2619].

Art. 2606 Deliberazioni consortili

Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio [2603, n. 1] sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate [2377] davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni [2964]. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.

Art. 2607 Modificazioni del contratto

Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati [2604, 2611, n. 3].

Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità [1350, n. 13, 2612, 2725].

Art. 2608 Organi preposti al consorzio

La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio [2603, n. 4] è regolata dalle norme sul mandato [1710].

Art. 2609 Recesso ed esclusione

Nei casi di recesso [1373] e di esclusione previsti dal contratto [2603, n. 6], la quota di partecipazione del consorzio receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri [674, 773, 1874].

Il mandato [c.c. 1703] conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del consorzio receduto o escluso [1726].

Art. 2610 Trasferimento dell'azienda

Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda l'acquirente subentra nel contratto di consorzio. Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento [2964], l'esclusione dell'acquirente dal consorzio [2558].

Art. 2611 Cause di scioglimento

Il contratto di consorzio si scioglie:

- 1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata [2603, n. 1, 2604];
- 2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo [2603, n. 1];
- 3) per volontà unanime dei consorziati [2604, 2607];
- 4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'articolo 2606, se sussiste una giusta causa;
- 5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge [2619];
- 6) per le altre cause previste nel contratto.

SEZIONE II

Dei consorzi con attività esterna

Art. 2612 Iscrizione nel registro delle imprese

Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi [2618, 2619], un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese [2188] del luogo dove l'ufficio ha sede [2626].

L'estratto deve indicare:

- 1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;
- 2) il cognome e il nome dei consorziati;
- 3) la durata del consorzio [2604];
- 4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri [2613, 2615];
- 5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati [2607, 2642].

Art. 2613 Rappresentanza in giudizio

I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone [41, 2612, n. 4].

Art. 2614 Fondo consortile

I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo [2270, 2305, 2472, 2531].

Art. 2615 Responsabilità verso i terzi

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza [2612, n. 4], i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile ⁽¹⁾.

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile [1705, 2339]. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote [1299, 2280].

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 3, L. 10 maggio 1976, n. 377, che modifica il codice civile in materia di consorzi e società consortili.

Art. 2615 *bis* Situazione patrimoniale

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese.

Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli articoli 2621, n. 1), e 2626.

Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto, dall'art. 4, L. 10 maggio 1976, n. 377, che modifica il codice civile in materia di consorzi e società consortili. Vedi, anche, l'art. 10-sexies L. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia.

SEZIONE II *BIS* ⁽¹⁾⁽¹⁾ Sezione inserita dall'art. 4 L. 10 maggio 1976 n. 377**Art. 2615 *tersocietà consortili***

Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602.

In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto, insieme alla nuova sezione II-bis, dall'art. 4, L. 10 maggio 1976, n. 377, che modifica il codice civile in materia di consorzi e società consortili. Vedi, anche, l'art. 10-sexies L. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia.

SEZIONE III
Dei consorzi obbligatori**Art. 2616 Costituzione**

Con provvedimento dell'autorità governativa, *[sentite le corporazioni interessate]* ⁽¹⁾, può essere disposta anche per zone determinate, la costituzione di consorzi obbligatori tra esercenti lo stesso ramo o rami similari di attività economica, qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze dell'organizzazione della produzione [2602].

Nello stesso modo, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, possono essere trasformati in obbligatori i consorzi costituiti volontariamente.

⁽¹⁾ L'inciso deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

Art. 2617 Consorzi per l'ammasso dei prodotti agricoli

Quando la legge prescrive l'ammasso di determinati prodotti agricoli [837], la gestione collettiva di questi è fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 4-9 aprile 1963, n. 46 (Gazz. Uff. 13 aprile 1963, n. 101), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità delle norme contenute nel presente articolo.

SEZIONE IV
Dei controlli dell'autorità governativa**Art. 2618 Approvazione del contratto consortile**

I contratti previsti nel presente capo, se sono tali da influire sul mercato generale dei beni in essi contemplati [2612], sono soggetti ad approvazione da parte dell'autorità governativa *[sentite le corporazioni interessate]* ⁽¹⁾ [2602].

⁽¹⁾ L'inciso deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

Art. 2619 Controllo sull'attività del consorzio

L'attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell'autorità governativa [2605, 2611, n. 5, 2612].

Quando l'attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui è stato costituito, l'autorità governativa può sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio stesso.

Art. 2620 Estensione delle norme di controllo alle società

Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle società che si costituiscono per raggiungere gli scopi indicati nell'articolo 2602.

L'autorità governativa può sempre disporre lo scioglimento della società, quando la costituzione di questa non abbia avuto l'approvazione prevista nell'articolo 2618.

TITOLO UNDICESIMO**Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati**

(1)(2)

(1) Il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38 (in G.U. 30/03/2017, n.75) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la rubrica del Titolo XI del Libro V "Disposizioni penali in materia di società e di consorzi" è sostituita dalla seguente: "Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati".

(2) In precedenza il Titolo XI, comprendente gli articoli da 2621 a 2642, era stato interamente sostituito dall'art. 1 d.lg. 11 aprile 2002, n. 61. Tale formulazione del Titolo comprende gli articoli da 2621 a 2641. Per una disposizione transitoria v. l'art. 5 d.lg. n. 61, cit.

**CAPO I
Delle falsità****Art. 2621 False comunicazioni sociali (1) (2)**

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

(1) V. nota al Titolo XI.

(2) Articolo sostituito dall'art. 9 l. 27 maggio 2015, n. 69. Il testo recitava: «Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa». Precedentemente l'articolo era già stato sostituito dall'art. 30, comma 1, l. 28 dicembre 2005, n. 262. Il testo era il seguente: «Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a un anno e sei mesi.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Art. 2621 bis Fatti di lieve entità (1)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

(1) Articolo inserito dall'art. 10 l. 27 maggio 2015, n. 69.

Art. 2621 ter Non punibilità per particolare tenuità (1).

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis

(1) Articolo inserito dall'art. 10 l. 27 maggio 2015, n. 69.

-diritto ai frutti dell'immobile, 563
 -pagamento per equivalente, 563
 -preliminare di vendita di immobile pervenuto al promittente da donazione del proprio genitore, 563
esecutore testamentario, 700 ss.
 -gratuità dell'incarico, 700
indegnità a succedere, 463
 - attentato alla vita del *de cuius*, 463
 - captazione, 463
 - formazione o uso sciente di testamento falso, 463
 - legittimazione attiva, 463
 - legittimazione passiva, 463
 - prescrizione, 463
 - restituzione dei frutti, 464
 - riabilitazione, 466
 - soppressione, alterazione o celamento di testamento, 463
 - violenza morale, 463
patti successori, 458
 - dispositivi, 458
 - istitutivi, 458
 - mandato *post mortem*, 458
 - nozione, 458
 - rinunciativi, 458
petizione di eredità, 533-535
rapporti tra successione legittima e testamentaria, 565
rappresentazione
successione per rappresentazione, 467
 - divisione ereditaria, 469
 - ed accrescimento, 675
 - e indennità a succedere, 467
 - e rinuncia all'eredità, 467
 - esenzione del diritto di rappresentazione
 - estensione, 469
 - nozione, 467
 - soggetti, 468
 - rinuncia all'eredità, 519-527
 - separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede
 - -funzione, 512
 - -immobili, 518
 - -mobili, 517
 - -oggetto, 512
 - -rapporti tra creditori separatisti e non separatisti, 514
 - -termine, 516
successione dello Stato
 - fondamento, 586
 - presupposti, 586
 - responsabilità per debiti, 586
successione legittima 565 ss.
 - ascendenti, 569
 - coniuge, 581 ss.
 - -concorso con più figli, 581
 - -diritto di abitazione della casa familiare, 581, 585
 - -esclusione del coniuge divorziato, 585
 - -putativo, 584
 - -separato, 585
 - figli
 - -legittimi e naturali, 566
 - - -naturali, 573
 - - -dichiarazione giudiziale di paternità, 573
 - -legittimati e adottivi, 567
 - -non riconoscibili, 580
 - -prescrizione del diritto di accettare, 573
 - -successione dei genitori al figlio naturale, 578
 - fratelli e sorelle, 570
 - genitori, 568
 - prova della qualità di erede legittimo, 565
 - soggetti, 565
successione necessaria
 - azione di riduzione, 564
 - accettazione con beneficio d'inventario, 564
 - - determinazione della porzione disponibile
 - - -debiti ereditari, 556
 - - -riunione fittizia di *relictum* e *donatum*, 556
 - -valore dei beni ereditari, 556
 - condizioni, 564
 - -dispensa dall'imputazione, 564
 - -dispensa dalla collazione, 564
 - distinzione dall'azione di divisione, 553
 - donazioni e dispensa dalla collazione, 555.
 - donazioni e dispensa dalla imputazione, 564
 - legittimazione 553, 557
 - modalità di riduzione delle donazioni, 559
 - modalità di riduzione delle disposizioni testamentarie, 558
 - modalità di riduzione del legato o della donazione d'immobili, 560, 561

-natura dell'azione, 554
 - azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione, 563
 - natura delle donazioni soggette a riduzione, 555
 - prescrizione, 553
 - restituzione dell'immobile donato, 560
 - rinuncia, 553
 - simulazione, 553
 - cautela sociniana
 - finalit , 550
 - concorso di legittimarie calcolo delle quote, 536
 - coniuge
 - - diritto di abitazione e di uso, 540
 - - acquisto, 540
 - - disciplina, 540
 - - rapporti con la quota di legittima, 540
 - - nozione di casa familiare, 540
 - - rinuncia e accrescimento in favore dei figli, 542
intangibilit  della quota di legittima, 549.
legato in conto di legittima, 552
legato in sostituzione di legittima
 - accettazione, 551
legittimari
 - nozione, 536
 - posizione del legittimario pretermesso, 554
successione testamentaria
 - capacit  di disporre, 591
 - - stati emotivi e passionali, 591
 - capacit  di ricevere, 592-600
 - - figli naturali riconosciuti o riconoscibili, 592
 - - figli naturali non riconoscibili (assegno), 593
 - - conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni nulle, 590
 - - negozio di convalida, 590
 - - - forma e limiti della, 590
 - - fedecommesso *de residuo*, 590
 - - usufrutto successivo, 590
 - codicilli, 590
 - disposizioni a titolo universale e a titolo particolare, 588
esecutore testamentario, 700-712
 - accettazione della nomina, 702
 - persone capaci di essere nominate, 701
 - poteri, 703
 - rappresentanza, 704
 - rendiconto, 709
testamento (vedi anche voce *Testamento*)
 - annullamento, 624
 - capacit  di disporre, 591
 - capacit  di ricevere, 592 ss.
 - condizione, 633 ss.
 - codicilli, 587, 602
 - data, 602
 - olografo, 602
 - pubblico, 603
 - segreto, 604, 605
 - testamenti speciali, 609 ss.
 interpretazione, 587
 istituzione di erede, 588
 legato, 649 ss.
 prelegato, 558, 661
 sublegato, 661
 onere 647, 648
 - reciproco, 589
 - revoca, 679 ss.
 sostituzione fedecommissaria, 692
 sostituzione ordinaria, 688 ss.
usufrutto
 facolt  di vendere, 588
 successivo, 698, 699
SUPERFICIE
 - contenuto del diritto, 952
 - - costruzioni al di sotto del suolo, 955
 - - propriet  separata delle piantagioni, 956
 costituzione a tempo indeterminato, 953
 diritto di sepolcro, 952
 estinzione, 954
 rapporti con altre fattispecie,
 - comunione, 952
 - condominio, 952
 - servit , 952.

T

TERMINE (vedi anche voci: *Obbligazioni, Contratto, Decadenza, Prescrizione, Successioni, Testamento, Legato, Donazioni*)

essenziale, 1457
 nelle obbligazioni, 1184
 nell'accettazione della nomina di esecutore testamentario, 702
 nella rinuncia all'eredità, 520
 nel testamento
 - disposizione a titolo universale, 637
 - legato, 640
 - rinuncia, 650

TESTAMENTO

(si vedano anche le voci: *Accrescimento, Capacità, Collazione, Coniugi, Eredità, Esecutore testamentario, Filiazione legittima e naturale, Legato, Patto di famiglia, Sostituzione fedecommissaria*)

annullamento, 624

- dolo, 624
- errore, 624
- prova, 624
- prescrizione, 624
- violenza, 624

cittadinanza e forma del testamento, 601

codicilli, 587, 602

- sanatoria 590

condizione

- amministrazione dell'eredità condizionata, 642, 643, 644
- avveramento, 633
- clausola *si sine liberis decesserit*, 633, 634
- divieto di nozze, 636
- garanzia 639, 640, 641
- impossibile o illecita, 634
- individuazione, 633
- pendenza della condizione e accettazione dell'eredità, 633
- posizione del sostituto, 633
- prova dell'avveramento, 633
- reciprocità, 635
- retroattività, 633, 646
- morte dell'erede istituito sotto condizione sospensiva prima del verificarsi della condizione, 646
- risolutiva, 633
- sospensiva, 633, 634
- sospensiva potestativa, 633.
- trasmissione della delazione condizionata, 633

coniuntivo, 589

disposizioni

- a favore dell'anima, 629
- a favore di persona incerta, 628
- a favore dei poveri, 630
- a titolo universale e a titolo particolare, 588
- fiduciarie, 627
- non patrimoniali, 587
 - designazione del tutore, 348
 - riconoscimento di figlio naturale, 254, 256, 285
 - scelta del lugo di sepoltura, 587
 - mandato *post mortem*, 587
- rimesse all'arbitrio di un terzo, 631.
 - nozione di terzo, 631
 - intervento del giudice, 631, 3.

dolo, 624

erroneità

- sulla indicazione del beneficiario, 625
- sulla rappresentazione del regime giuridico dei beni, 625
- sul motivo, 624

forme

- olografo, 602
 - autografia, 602
 - data, 602
 - disconoscimento, 602
 - sottoscrizione, 602
- pubblico, 603
 - cieco, 603
 - formalità, 603
 - muto e sordomuto, 603
 - querela di falso, 603
- segreto, 604
 - formalità, 605
 - ritiro, 608
 - sottoscrizione, 604
 - validità come olografo, 607
- speciali, 609 - 618
 - termine di efficacia, 610, 615, 618

nullità (del testamento)

- difetto di forma, 606
 - azione di annullamento, 606
 - azione di nullità, 606
 - prescrizione, 606

inabilitazione, 591

incapacità di intendere e di volere, 591

- intermittente, 591
 - naturale, 591
 - permanente, 591
 - nozione, 591
 - profili processuali, 591
 - prescrizione, 591
 - litisconsorzio, 591
 - prova, 591
 - stati emotivi e passionali, 591
- incapacità di ricevere**
- enti non riconosciuti, 600
 - figli naturali, 592, 594
 - interprete, 597
 - notaio, 597
 - persone interposte, 599
 - protutore, 596
 - soggetto che ha scritto o ricevuto il testamento segreto, 598
 - testimoni, 597
 - tutore, 596

interpretazione, 587 ss.

istituzione di erede, 588

legato, 649 ss.

- a carico di un terzo, 662
- accrescimento, 675
- acquisto, 649
 - automaticità, 649
 - frutti, 669
 - richiesta del possesso all'erede, 649
- adempimento, 668
 - impossibilità della prestazione, 673
- alienazione o trasformazione della cosa legata, 686
- alternativo, 665
- contenuto 649, 1.
- cosa acquistata dal legatario, 657
- cosa da prendersi da certo luogo, 655
 - cosa determinata solo nel genere, 655
 - denaro da prelevare da libretto di risparmio, 655
- cosa dell'onerato o di un terzo, 651
- cosa solo in parte del testatore, 652
- cose genericamente determinate, 653
- adempimento, 664
- cose non esistenti nell'asse, 654
- determinazione per arbitrio altrui, 632
- di alimenti, 660
- di credito, o di liberazione da debito, 658
- di debito, 659
- di usufrutto, 649
- frutti, 669
- onere della prestazione, 662
- oneri a carico del legatario, 671
- prelegato, 661
- prestazioni periodiche, 670
- rinuncia, 649, 650
 - azione per la fissazione del termine, 650
 - forma scritta *ad substantiam*, 650
- sostituzione ordinaria, 688-691
 - fedecommissaria, 692-699
 - spese, 672
 - prelegato, 661

motivo illecito 626

nozione, 587

olografo, 602

- collaborazione di terzi nella redazione del testamento, 602
- codicillo, 602
- data, 602
- disconoscimento, 602
- forma, 602
- formazione progressiva, 602
- sottoscrizione, 602
 - collocazione, 602
 - requisiti, 602

onere

- adempimento, 648
- risoluzione, 648
- distinzione
 - dalla condizione, 647
 - dalla sostituzione fedecommissaria, 647
 - dal legato, 647
 - dal mandato *post mortem*, 647
- impossibile o illecito, 647
- natura, 647
- pubblico, 603
- cieco, 603
- formalità, 603